

# **BGer 1P.423/2003 vom 16. Juli 2003**

Bundesgericht, 2003-07-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1P.423\\_2003](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1P.423_2003)

FR: TF 1P.423/2003 du 16 juillet 2003

IT: TF 1P.423/2003 del 16 luglio 2003

## **Regeste**

Procedura penale

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni ( DTF 129 I 185 consid. 1).

### **E. 1.2**

Il ricorso di diritto pubblico, tranne eccezioni che non si verificano in concreto, ha natura meramente cassatoria. In quanto il ricorrente chiede più dell'annullamento del giudizio impugnato, il ricorso è quindi inammissibile ( DTF 129 I 129 consid. 1.2.1, 127 II 1 consid. 2c).

### **E. 1.3**

Poiché non si è in presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale sulla competenza o su una domanda di ricusazione ai sensi dell' art. 87 cpv. 1 OG , il ricorso di diritto pubblico è ammissibile solo se la decisione impugnata, notificata separatamente dal merito, può causare un danno irreparabile secondo l' art. 87 cpv. 2 OG : se il ricorso di diritto pubblico di cui a quest'ultimo capoverso non è ammissibile o non è stato interposto, la decisione pregiudiziale o incidentale interessata può essere impugnata soltanto mediante ricorso contro la decisione finale ( art. 87 cpv. 3 OG ). La menzionata giurisprudenza è stata confermata anche sotto il regime del nuovo art. 87 OG ( DTF 127 I 92 consid. c, 126 I 207 consid. 1b e 2).

### **E. 2.1**

Il ricorrente, che non si esprime su tale questione, sostiene che la Corte cantonale avrebbe violato il suo diritto di essere sentito e, richiamando l' art. 6 CPP /TI, lamenta l'assenza dell'indicazione dei rimedi di diritto nella decisione cantonale. Egli rileva che le norme poste a fondamento del giudizio impugnato ( art. 35 e 36 CPP /TI, art. 48, 63 e 68 CP ) sarebbero state istituite a favore dell'imputato. Il ricorrente ammette che la tesi della CRP, secondo cui, per l'indivisibilità del procedimento penale, la congiunzione dei procedimenti costituisce la regola e la disgiunzione l'eccezione, è corretta. Egli sostiene nondimeno che queste norme tendono a garantire i diritti della difesa e un processo equo e ne deduce che la congiunzione dei procedimenti contro la volontà dell'accusato, solo al momento del dibattimento e nel solo interesse della magistratura, sarebbe arbitraria.

### **E. 2.2**

Ricordato che nella fattispecie non v'era alcun obbligo di indicare i rimedi giuridici straordinari, qual'è il ricorso di diritto pubblico, i nocuenti adottati dal ricorrente non costituiscono pregiudizi irreparabili ai sensi dell' art. 87 cpv. 2 OG , ossia di natura giuridica tale che nemmeno una decisione finale a lui favorevole eliminerebbe interamente ( DTF 126 I 207 consid. 2). Secondo la costante giurisprudenza, anche un prolungamento della durata della causa o un aumento dei suoi costi comporta soltanto pregiudizi di fatto e non giuridici ( DTF 127 I 92 consid. 1c, 126 I 97 consid. 1b, 122 I 39 consid. 1a/bb, 117 Ia 247 consid. 3, 251 consid. 1b). Così, il deferimento di una persona alla Corte di merito, perché la giudichi, non è considerato decisione incidentale arrecante danno irreparabile ( DTF 115 Ia 311 consid. 2c, 114 Ia 179 pag. 181 in basso), come non lo è il rifiuto di congiungere procedimenti penali (causa 1P.96/2002, sentenza del 14 marzo 2002). La stessa conclusione vale - a maggior ragione visto che il dibattimento è pubblico ( art. 28 CPP /TI) - per gli inconvenienti legati allo svolgimento di un unico processo penale adottati dal ricorrente, segnatamente per il fatto che le parti lese possano avere conoscenza di questioni che concernono gli altri procedimenti.

### **E. 2.3**

Il ricorrente rileva inoltre che nel frattempo, la sua richiesta di rinviare il dibattimento essendo stata respinta, sarebbero state pronunciate tre sentenze di condanna nei suoi confronti e una in contumacia, decisioni da lui impugnate. Queste questioni esulano tuttavia dall'oggetto del presente litigio.

### **E. 3**

Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Presidente della Pretura penale, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 16 luglio 2003 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il presidente: Il cancelliere:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.